



05/09/2018

NON ESISTONO PIU' CASSIERI FISSI IN VOLKSBANK?
L'INDENNITA' DI RISCHIO CASSA SI PAGA A GIORNATA E DEVE ESSERE INSERITA IN GERIP GIORNO PER GIORNO.

Tale decisione aziendale, peraltro mai formalizzata per iscritto dall'azienda, trova riscontro nelle buste paga di sempre più colleghi.

Seppur il nostro contratto integrativo (art. 17 punto 17.3) preveda il pagamento dell'indennità piena dopo 20 giorni al mese di servizio cassa, la differenza tra "cassiere fisso" e "cassiere a chiamata" è profonda. La si riscontra nelle ferie, nelle assenze per formazione e nelle assenze per malattia: **il cassiere fisso continua a prendere l'indennità di cassa in quanto parte integrante della sua funzione ed il cassiere "a chiamata" no.**

Questo è l'ennesimo frutto avvelenato del nuovo Contratto Integrativo che ha aperto la strada a profili professionali ultra-flessibili, mentre sappiamo bene invece, come in ogni filiale i ruoli siano chiari tra chi si occupa di cassa e chi no.

Si arriva all'assurdo che la direzione di una delle maggiori aree della nostra azienda invii, in data 29/06, una email a tutti i direttori di filiale informandoli che nella sua area la figura del cassiere fisso non sarà più prevista. Tale comunicazione, che costituisce una grave violazione dei diritti dei lavoratori non è stata ad oggi ancora smentita nonostante i vostri sindacati l'abbiano segnalata prontamente alla direzione aziendale.

Anche le filiali dotate delle macchine multicassiere necessitano almeno di un cassiere, per il carico e lo scarico delle stesse, per la gestione della moneta ecc... **questa figura deve essere riconosciuta come cassiere fisso!**

C'è poi un grande (e voluto?) malinteso che riguarda tutti gli altri colleghi (consulenti) che servono la clientela nelle operazioni di prelievo/versamento: il collega non dovrebbe toccare i contanti né nel prelievo né nel versamento. Questo non è stato mai spiegato a nessuno quando si sono introdotte le macchine automatiche multi cassiere, ma è un argomento centrale.

Lo stesso dicasi per la gestione della moneta: <<se devo toccare valori, fosse anche solo la moneta, che con tutti i rotoli ed il cambio soldi è uno dei lavori in cui più spesso capitano le differenze di cassa, allora mi spetta l'indennità di cassa. Se capita sporadicamente la inserirò in Gerip come giornaliera>>, **ma è un nostro diritto e dobbiamo esigerlo.** La Uilca e la First sono pronte a ricevere ogni segnalazione di mancato rispetto del contratto collettivo nazionale (CCNL).

In fondo a questo comunicato riportiamo i due passaggi (art. 49 e allegato 5) del CCNL che regolano questa materia, vedrete che non lasciano spazio a dubbi.

Infine una constatazione, la riduzione di 35 minuti dell'orario di apertura al pubblico delle filiali ha fatto scendere il nostro tempo di apertura delle casse sotto le 6 ore (per 5 minuti!). In questo caso la direzione aziendale ha dimostrato di essere estremamente attenta nel conoscere il CCNL ed ha infatti **ridotto tutte le indennità di cassa del 14% (si veda ultima riga dell'Allegato 5 oltre in questo comunicato).**

Negli incontri che avremo con la direzione nelle prossime settimane lavoreremo affinché la stessa precisa solerzia nel rispetto delle regole si applichi anche a tutela dei diritti dei lavoratori.

RSA UNICA IN VOLKSBANK
Di Uilca e First

Allegato 5

Indennità di rischio (misure mensili)

	Capoluoghi di prov. e centri aventi intenso movimento bancario	Altri centri
Quadri direttivi, 3 ^a area professionale e 2 ^a area professionale, 3 ^o livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)		
a) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello dei contanti*	126,62	94,95
b) addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori (esclusi i quadri direttivi 3 ^o e 4 ^o livello retributivo)	126,62	94,95
c) cassieri che hanno con continuità effettivo maneggio di valori inerente alle operazioni svolte direttamente allo sportello non contanti*	90,24	67,67
d) cassieri che hanno maneggio di valori non esplicabile allo sportello*	64,21	48,11
e) addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti, delle bollette e similari (esclusi i quadri direttivi 3 ^o e 4 ^o livello retributivo)	62,52	46,85
f) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art. 92, 3 ^o livello retributivo, 3 ^o alinea)	55,06	41,31
g) addetti alla stanza di compensazione che svolgono mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, di cui all'art. 92, 3 ^o livello retributivo, penultimo alinea	48,60	36,38
2 ^a area professionale, 1 ^o e 2 ^o livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie)		
h) che hanno maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello di cui all'art. 92, 1 ^o livello retributivo, 1 ^o e 7 ^o alinea, 2 ^o punto	36,38	27,23
* "Addetti" con riguardo ai Quadri direttivi 3 ^o e 4 ^o livello retributivo.		

Per quelle aziende presso le quali, in materia, sono in atto situazioni diverse, valgono le norme già determinate con accordi aziendali.

Nei casi di cui alle lett. a), b), c), e), qualora vi sia una adibizione giornaliera allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%; qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.

Art. 49 – Indennità modali

1. L'indennità di rischio per il personale incaricato del servizio di cassa e della custodia pegni spetta nei casi, nelle misure mensili e con i criteri indicati nella tabella allegata (all. n. 5).

2. L'indennità di rischio cessa col cessare delle funzioni che la giustificano e non spetta nel caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o a malattia.

3. Ai lavoratori/lavoratrici che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in mansioni comportanti l'attribuzione dell'indennità di rischio, l'indennità stessa compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per il lavoratore/lavoratrice sostituito.

4. Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati prevalentemente (cioè per oltre metà dell'altezza) al di sotto del livello stradale spetta un'indennità nella misura indicata nell'allegato n. 3.

5. A ciascun lavoratore/lavoratrice, eccezion fatta per i quadri direttivi, 3° e 4° livello retributivo, che presta servizio in centri con popolazione superiore a duecentomila abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella misura indicata nella tabella allegata (all. n. 4).